

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta di Consiglio Nazionale del 22 febbraio 2024 con deliberazione n. 53 ed è entrato in vigore dall’8 marzo 2024.

Sommario

- Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione ed efficacia
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Decisione di contrarre
- Art. 4 – Responsabile Unico di Progetto (RUP)
- Art. 5 – Modalità di affidamento di contratti sotto soglia europea
- Art. 6 – Principio di rotazione
- Art. 7 – Affidamenti diretti
- Art. 8 – Procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea
- Art. 9 – Indagine di mercato
- Art. 10 – Consultazione di elenchi e Albo fornitori
- Art. 11 – Verifica dei requisiti dell’operatore economico
- Art. 12 – Garanzie
- Art. 13 – Stipula del contratto
- Art. 14 – Fondo economale

§§§

ART. 1 – OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito il "Consiglio") e disciplina le modalità di affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alle soglie europee così come determinate dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito "Codice").
2. Il presente Regolamento sostituisce precedenti regolamenti, prassi, e consuetudini fin qui seguite dal Consiglio e trova applicazione soltanto per gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati mediante le procedure semplificate previste dall'art. 50 del Codice e s.m.i., nel rispetto delle previsioni di spesa annuali e pluriennali approvate, nonché delle disposizioni di pianificazione e programmazione adottate dal Consiglio.
3. Il Consiglio adotta le procedure semplificate previste nel presente Regolamento in conformità con quanto previsto nel Manuale della Qualità adottato dal Consiglio medesimo. In caso di contrasto tra il Manuale ed il presente Regolamento, deve intendersi prevalente quest'ultima disciplina.
4. Resta ferma la facoltà di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in materia di contratti pubblici, alle quali si rinvia.
6. Il presente Regolamento entra in vigore ed acquista efficacia dal quindicesimo giorno dalla data di approvazione da parte del Consiglio.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture si svolgono nel pieno rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, al fine di garantire la massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto ed il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, purchè nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, in attuazione, altresì, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.
2. Nell'affidamento dei contratti d'appalto sotto soglia europea il Consiglio garantisce in particolare:
 - a) l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto, in aderenza al principio di economicità;
 - b) la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati, in ossequio al principio di efficacia;
 - c) l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni, in virtù del principio di tempestività;
 - d) una condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione, secondo il principio di correttezza;
 - e) l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, sulla base del principio di libera concorrenza;
 - f) una valutazione equa e imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione, in aderenza al principio di non discriminazione e di parità di trattamento;
 - g) l'uso di strumenti elettronici e telematici che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative agli affidamenti, nel rispetto del principio di

trasparenza e pubblicità;

h) l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in ossequio al principio di proporzionalità;

i) il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, in virtù del principio di rotazione degli affidamenti;

j) l'eventuale previsione, nella documentazione progettuale e di gara, dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale;

k) l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di affidamento che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in aderenza al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

3. In tutti i casi di affidamenti diretti e procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, sul sito istituzionale del Consiglio sono pubblicati, nel rispetto dei principi in tema di privacy e di riservatezza del nominativo del candidato o del partecipante alla gara sino al termine di presentazione delle offerte:

- ✓ l'avviso dell'eventuale indagine di mercato o esplorativa;
- ✓ l'elenco degli operatori economici consultati e/o invitati;
- ✓ la Determina di affidamento.

ART. 3 – DECISIONE DI CONTRARRE

1. Le procedute volte alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono preventivamente e formalmente autorizzate secondo quanto previsto dalle procedure interne del Consiglio ed in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

2. Ogni acquisizione è preceduta dall'adozione di una specifica Decisione di contrarre adottata dal soggetto abilitato (dal Direttore Generale o da altro soggetto munito di poteri) contenente:

- i riferimenti del Responsabile unico di Progetto di cui all'art. 4 del presente Regolamento e degli eventuali Responsabili di fase;
- gli elementi essenziali del contratto e le ragioni che hanno indotto il Consiglio a procedere all'affidamento;
- l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, così come definiti nell'Allegato I.1 del Codice all'art. 3, comma 1, lett. s), t) e u); nel caso di mancata suddivisione in lotti, la motivazione di tale decisione;
- l'importo massimo stimato per l'affidamento e la copertura finanziaria;
- la modalità di affidamento che si intende adottare tra quelle previste dall'art. 50 del Codice per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee (affidamento diretto, procedura negoziata);
- i requisiti di qualificazione degli operatori economici;
- i criteri di selezione delle offerte (criteri di preferenza nel caso di affidamenti diretti; criterio di aggiudicazione nel caso di procedure negoziate: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice).

3. Dopo l'adozione della decisione di contrarre deve essere acquisito il CIG presso le piattaforme abilitate al rilascio, che va riportato su tutta la documentazione relativa all'affidamento.

4. Nel caso di affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture d'importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Codice, si può procedere tramite una Decisione di contrarre semplificata, che contenga soltanto:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;
 - il fornitore e le ragioni della sua scelta;
 - il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nonché degli ulteriori requisiti speciali di capacità ex art. 100 del Codice, ove richiesti;
 - il CIG.

ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP)

1. Il Responsabile Unico di Progetto (di seguito “RUP”) nominato per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascun appalto soggetto al Codice, è il Responsabile individuato per l'Unità Operativa Ufficio Economato e Acquisto;
2. Il RUP deve essere indicato nel primo atto di avvio dell'intervento da realizzare e svolge tutti i compiti previsti in generale dall'art. 15 del Codice.
3. Ferma restando l'unicità del RUP, il Consiglio si riserva la facoltà di nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. I compiti e le responsabilità di questi ultimi sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, fermi restando gli obblighi - e le connesse responsabilità - di supervisione, indirizzo e coordinamento in capo al RUP.
4. Il Consiglio si riserva altresì la facoltà di affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi.
5. Nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze specialistiche, il Consiglio può anche istituire una struttura stabile a supporto del RUP o conferire incarichi a professionisti esterni a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa.

ART. 5 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI SOTTO SOGLIA EUROPEA

1. Ai fini della scelta della modalità di affidamento di contratti d'appalto, si procede in via preliminare al calcolo del valore complessivo dell'appalto, al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto.
2. Qualora il valore dell'appalto sia inferiore alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice, si procede mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice oppure mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Codice.
3. Nessun appalto può essere frazionato artificialmente al fine di sottrarlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

4. Nella scelta della procedura più idonea per gli acquisti di beni e servizi si valuta l'opportunità di ricorrere all'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.

ART. 6 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. In conformità a quanto indicato nell'art. 49 del Codice, per gli affidamenti sotto soglia europea si applica il principio di rotazione degli affidamenti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di affidamento tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori.
2. Ai sensi dell'art. 49, comma 6 del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro non sussiste l'obbligo di applicazione del principio di rotazione.
3. Per gli affidamenti di valore compreso tra 5.000 euro e la soglia di rilevanza europea, l'obbligo di rotazione si attua con riferimento agli ultimi due affidamenti (quello in corso e quello immediatamente precedente) all'interno della medesima categoria merceologica o categoria di servizi o categoria di opere e della medesima fascia di valore economico tra quelle di seguito definite:

Fascia	Valore economico dell'affidamento
A1	Da € 5.000,00 a € 10.000,00
A2	Da € 10.001,00 a € 20.000,00
A3	Da € 20.001,00 a € 40.000,00
B1	Da € 40.001,00 a € 60.000,00
B2	Da € 60.001,00 a € 80.000,00
B3	Da € 80.001,00 a € 100.000,00
B4	Da € 100.001,00 a € 120.000,00
B5	Da € 120.001,00 a € 139.999,00
C1	Da € 140.001,00 a € 170.000,00
C2	Da € 140.000,00 alla soglia di rilevanza europea

4. La rotazione comporta il divieto di coinvolgimento dell'operatore economico affidatario del precedente contratto (c.d. contraente uscente), salvo casi eccezionali di riaffidamento diretto o reinvito a procedure negoziate debitamente motivati. In tali casi la Decisione di contrarre deve contenere una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga ed evidenzi la presenza delle seguenti condizioni:
 - a) l'effettiva riscontrata assenza di alternative;
 - b) la particolare struttura del mercato e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento;
 - c) l'accurata esecuzione del precedente appalto (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).
5. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce di valore economico;
 - ingiustificate e strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici;
 - affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento.
6. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata nessuna limitazione numerica sugli operatori economici coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse (cd indagine di mercato) che non venga contingentato il numero degli operatori economici che verranno invitati oppure nel caso di utilizzo dell'albo fornitori o del Mercato della Pubblica Amministrazione che verranno invitati tutti gli operatori economici rientranti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione.

ART. 7 – AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Soglie e modalità degli affidamenti diretti

1. Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice, per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, purchè nel rispetto del principio di rotazione e purchè i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. La selezione dell'operatore economico cui affidare direttamente il contratto deve avvenire nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. L'operatore economico cui affidare direttamente il contratto può essere individuato:
 - a) tramite consultazione dell'Albo Fornitori del Consiglio o dell'elenco fornitori abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); oppure
 - b) a seguito di indagine di mercato.

Pertanto, l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro o di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro può avvenire con una delle seguenti modalità alternative:

tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD) del Consiglio:

- mediante Ordine diretto d'acquisto o Trattativa Diretta con un operatore economico abilitato all'albo dei fornitori del Consiglio, senza alcuna indagine di mercato nè consultazione informale di altri operatori economici;
- mediante Trattativa Diretta, con un operatore economico abilitato all'albo dei fornitori del Consiglio, individuato e selezionato a seguito di "richieste di preventivo", consultazione che coinvolge più operatori economici tra quelli abilitati all'albo dei Fornitori del Consiglio;
- mediante Trattativa Diretta, con un operatore economico individuato e selezionato a seguito di una indagine di mercato;

tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal portale Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione: Mercato Elettronico, Convenzioni, Accordi Quadro, la cui scelta è effettuata sulla base di valutazioni tecnico/economiche della stazione appaltante.

5. Individuato il soggetto affidatario più idoneo alle esigenze del Consiglio ed in possesso dei requisiti di esperienza pregressa, si può procedere all'affidamento diretto previa valutazione del prezzo offerto e tenuto conto della qualità e degli eventuali elementi migliorativi proposti, nell'ambito del mercato di riferimento e della platea dei potenziali offerenti. In particolare, la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente mediante:
 - a) comparazione con listini di mercato;
 - b) confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - c) analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni o dei prezzi di riferimento stabiliti dall'ANAC o dei dati di altri Osservatori;
 - d) confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

Verifica a campione dei requisiti

6. In caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del Codice, prima della stipula del contratto d'appalto, il RUP può procedere alla verifica semplificata dei requisiti dell'affidatario mediante:

- ✓ acquisizione da parte dell'affidatario della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
 - ✓ verifica della regolarità contributiva dell'affidatario, tramite il portale *Durc Online*;
7. La verifica degli altri requisiti generali e speciali autodichiarati da ciascun affidatario avviene entro il primo quadrimestre di ogni anno, su un campione pari al 10% del numero complessivo di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 disposti nell'anno precedente, così definito:

N. affidamenti diretti < 40.000 € nel campione considerato	Affidatari diretti sottoposti a verifica dei requisiti
da 1 a 12	1° di ciascun mese
da 13 a 24	1° e 2° di ciascun mese
da 25 in su	1°, 2° e 3° di ciascun mese
Se nel mese considerato non vi sono stati affidamenti, si verifica l'affidatario successivo di ciascun mese, fino a raggiungere il numero complessivo del campione annuo considerato.	

8. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'affidatario, si procede, ai sensi dell'art. 52 del Codice:
- alla risoluzione del contratto (se ancora in corso) ed escussione della eventuale garanzia definitiva;
 - alla comunicazione all'ANAC;
 - alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Consiglio, per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
9. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, la stipula del contratto può avvenire mediante semplice corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 8 – PROCEDURE NEGOZiate DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA

Soglie e presupposti della procedura negoziata

1. Quando il valore dell'affidamento è inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice, si può indire una gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice, rispettivamente per:
- l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
 - l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, e salva la possibilità di ricorrere alle altre procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro I del Codice;
 - l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

Individuazione degli operatori economici

2. La selezione degli operatori economici da invitare alle predette procedure negoziate deve avvenire nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia europea possono essere individuati:

- a) tramite consultazione dell'Albo Fornitori del Consiglio o dell'elenco fornitori abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); oppure
 - b) a seguito di indagine di mercato.
4. Nel caso di invito di operatori economici non ricompresi nell'Albo fornitori, ai medesimi va richiesto di registrarsi e abilitarsi sulla piattaforma telematica di e-procurement in uso al Consiglio per la categoria merceologica o di servizi o di opere di riferimento e per la medesima fascia di valore economico del contratto da affidare.
 5. Nel caso di unicità della prestazione richiesta e/o di esigenze tecniche di affidamento ad un determinato operatore economico, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'affidamento, si può procedere con la procedura negoziata a trattativa diretta di cui all'art. 76, comma 2, lett. b) del Codice, giusta motivata deliberazione del Consiglio in ordine ai presupposti che consentono il ricorso alla trattativa diretta con un determinato operatore economico, ovvero all'assenza di concorrenza e di soluzioni alternative per l'acquisizione delle prestazioni oggetto di affidamento. Tale motivazione può derivare anche dall'esito di eventuali consultazioni preliminari di mercato a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio di un Avviso per la trasparenza *ex ante*, ai sensi dell'art. 77 del Codice, volto a confermare l'esistenza dei presupposti che consentono il ricorso alla procedura negoziata con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 76 del Codice.

Svolgimento della procedura negoziata

6. La procedura negoziata ha inizio con la Decisione di contrarre, nella quale vengono definite, oltre all'esigenze che si intendono soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i requisiti di qualificazione per la selezione degli operatori da invitare ed il criterio di aggiudicazione della procedura (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice).
7. Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati ed esplicitati nella Decisione di contrarre, gli stessi sono invitati a presentare la propria offerta esclusivamente tramite la Piattaforma telematica di e-procurement in uso al Consiglio oppure tramite il MEPA. Tutti gli operatori selezionati sono invitati contemporaneamente.
8. La Lettera d'invito o Richiesta di Offerta (RDO) deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta seria e consapevole, ovvero almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) il nominativo e i recapiti del RUP;
 - c) i requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria/tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
 - d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, l'eventuale clausola di esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall'art. 54 del Codice, purchè l'affidamento riguardi lavori o servizi (non mere forniture) e pervengano almeno cinque offerte valide;
 - g) le clausole essenziali che disciplinano la fase esecutiva del contratto, quali: l'eventuale richiesta di garanzie, il termine per l'esecuzione della prestazione; la misura delle eventuali penali; i termini e le modalità di pagamento;

h) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti, in forma di allegati.

ART. 9 – INDAGINE DI MERCATO

1. Per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice, il Consiglio può procedere alla ricerca, individuazione e selezione degli operatori economici tramite indagini di mercato.
2. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze del Consiglio. L'indagine di mercato si effettua mediante pubblicazione di un Avviso sul sito istituzionale, per un periodo di almeno quindici giorni naturali, che può essere ridotto per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni naturali. Qualora l'importanza dell'affidamento lo richieda, è facoltà del Consiglio associare ulteriori forme di pubblicità.
3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato deve indicare almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali eventualmente richiesti ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla eventuale procedura negoziata, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione con il Consiglio.
4. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso a criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, è impossibile o comporta per il Consiglio oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze vengono esplicitate nella Decisione di contrarre e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

ART. 10 – CONSULTAZIONE DI ELENCHI E ALBO FORNITORI

1. Per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice, in alternativa all'indagine di mercato si può procedere alla ricerca, individuazione e selezione degli operatori economici tramite:
 - consultazione dell'elenco fornitori abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); oppure
 - consultazione dell'Albo Fornitori del Consiglio, gestito sulla propria piattaforma telematica di e-procurement, liberamente accessibile sul sito istituzione www.commercialisti.it; oppure
 - consultazione di elenchi aperti di Fornitori di altre stazioni appaltanti.

Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori

2. L'avviso che rende nota l'esistenza dell'Albo fornitori e che dettaglia le modalità e i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio.
3. Tutti gli operatori economici interessati hanno facoltà, in qualsiasi momento, di iscriversi all'Albo Fornitori del Consiglio e abilitarsi per la tipologia di lavori, forniture di beni e/o servizi per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico-professionale ed economico.
4. I soggetti interessati all'iscrizione all'elenco fornitori devono accedere e registrarsi sulla piattaforma telematica di e-procurement in uso al Consiglio fornendo, ai fini della qualifica, le informazioni richieste relativamente alle categorie merceologiche o di servizi

o di opere per le quali chiedono di essere qualificati e selezionando, per ciascuna categoria, ai fini della rotazione degli affidamenti, le fasce di valore economico tra quelle definite nell'art. 6.3 del presente Regolamento. In sede di prima applicazione gli operatori economici già iscritti all'Albo Fornitori del Consiglio sono iscritti per tutte le fasce all'interno delle categorie alle quali risultano iscritti .

5. L'iscrizione all'Albo Fornitori, le relative autodichiarazioni e i documenti caricati, nonché gli altri eventuali dati integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo al soggetto per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento.
6. L'iscrizione all'Albo fornitori è condizione necessaria per poter stipulare con il Consiglio contratti d'appalto di lavori, beni e servizi, ma non comporta per i fornitori alcun diritto o pretesa a stipulare contratti con il Consiglio, né ad essere invitati a presentare offerte nel corso delle procedure di confronto competitivo che il Consiglio intende espletare.
7. L'iscrizione all'albo Fornitori è consentita senza limitazioni temporali, purchè il fornitore già iscritto all'Albo confermi il possesso dei requisiti che lo hanno abilitato all'iscrizione e degli eventuali aggiornamenti.
8. L'Ufficio competente per la gestione dell'Albo Fornitori è l'Economato, che provvede a verificare a campione la correttezza e la veridicità della documentazione caricata dagli operatori economici e dai professionisti, di richiedere ulteriori approfondimenti, nonché eventualmente di sospendere l'iscrizione dall'elenco o di limitare le categorie merceologiche indicate dai soggetti richiedenti.
9. Prima dell'affidamento di un contratto, su richiesta del RUP, il fornitore iscritto all'Albo deve comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati.

Decadenza dell'iscrizione dall'Albo fornitori

10. L'iscrizione all'Albo Fornitori decade qualora si verifichi, a carico dell'iscritto, almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) perdita di uno dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
 - b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate in passato dal Consiglio;
 - c) mancata presentazione di offerta a seguito di invito, anche informale, reiterato per 3 volte nell'arco di un biennio; in questo caso la cancellazione avviene con riferimento alla categoria merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti;
 - d) cessazione di attività;
 - e) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato;
 - f) mancato aggiornamento dei documenti/informazioni richiesti in fase di iscrizione all'Albo;
 - g) grave violazione di norme in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro;
 - h) mancato rispetto delle norme comportamentali di cui al Codice Etico del Consiglio.
11. Della cancellazione per intervenuta decadenza viene data notizia all'operatore economico interessato mediante PEC di sistema.
12. Nelle ipotesi di cui alle suindicate lettere a), b) c) d) e) f) g) h) l'Operatore economico decaduto non può procedere ad una nuova iscrizione all'Albo prima di sei mesi dalla cancellazione.

ART. 11 – VERIFICA DEI REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Salvo il caso di cui all'art. 7 del presente Regolamento (verifiche a campione negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro), prima della stipula del contratto, il

RUP deve verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dal Consiglio e dichiarati dall'operatore economico affidatario.

2. Dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice, si può sempre procedere all'esecuzione anticipata del contratto (non solo in caso d'urgenza). Nel caso di mancata stipulazione del contratto, l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del direttore lavori o del direttore dell'esecuzione.

ART. 12 – GARANZIE

1. Ai sensi dell'art. 53 del Codice, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee, non si richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicare nei documenti di gara.
2. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo stimato dell'affidamento.
3. L'art. 53, comma 4 del Codice prevede che *“In casi debitamente motivati é facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva é pari al 5 per cento dell'importo contrattuale”*.

Di norma, per i contratti sotto soglia, la garanzia definitiva è richiesta nella misura del 5% dell'importo contrattuale, fatta eccezione per gli affidamenti fino ad euro 40.000,00, per i quali si ritiene che la stessa possa motivatamente non essere richiesta, in particolare tenuto conto della necessità di garantire che le procedure di affidamento dei contratti e la loro esecuzione avvengano con la massima tempestività, in ossequio al principio del risultato, ex art. 1 del Codice

La garanzia a corredo dell'esecuzione contrattuale, se richiesta, sarà svincolata dopo il rilascio dell'attestazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Per espressa previsione dell'art. 55 del Codice, per gli affidamenti di contratti di valore inferiore alle soglie europee non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, che avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
2. La stipulazione dei contratti d'appalto di valore inferiore alle soglie europee deve avvenire:
 - ✓ in forma scritta (comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement);
 - ✓ in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005;
 - ✓ in una delle seguenti forme:
 - mediante scrittura privata;
 - per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato tramite PEC.
3. Ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice, il fornitore è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo sui contratti d'appalto, da assolvere una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso; sono esenti i contratti di importo inferiore a 40.000 euro. Il fornitore deve trasmettere copia del versamento dell'imposta effettuato

utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

4. Nei contratti d'appalto è previsto che il fornitore assicuri tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegni a comunicare il numero di conto corrente dedicato sul quale conferire i corrispettivi ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 14 -REVISIONE PREZZI E VARIANTI

1. Nel caso di affidamenti diretti di contratti di durata e di somministrazione, in materia di revisione prezzi, trova applicazione l'art. 60 D.lgs. 36/2023 dopo il primo anno di validità contrattuale, previa istruttoria che sarà eseguita dal Responsabile Unico del progetto dopo il ricevimento dell'istanza di revisione e della documentazione necessaria, tenuto conto degli indici Istat e delle effettive disponibilità di budget.

2. In materia di varianti, salvo quanto indicato al precedente paragrafo, trova applicazione l'art. 120 D.lgs. 36/2023

ART. 15 - FONDO ECONOMALE

1. Per Fondo Economale si intende il fondo cassa funzionale alla gestione delle spese urgenti, di non rilevante ammontare e idoneamente documentate, assegnato all'inizio di ogni anno finanziario al cassiere economo nominato ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con delibera del Consiglio n. 108 del 14.04.2021.
2. Ai sensi dell'art. 41 del richiamato Regolamento, il Fondo economale è utilizzabile solo con riferimento alle c.d. “spese minute”, ovvero piccole spese di funzionamento a fini istituzionali, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali del Consiglio, derivanti da esigenze improrogabili che abbiano carattere di eccezionalità e non programmabilità, per le quali risulta impossibile esperire sia le procedure ordinarie previste dal Codice sia quelle semplificate disciplinate dal presente Regolamento.
3. Si riportano di seguito le singole voci di spesa ed il relativo limite di spesa, cui si può far fronte con il Fondo economale:

a) spese generali, nel limite di 300,00 euro iva inclusa per ciascuna spesa, quali:

- acquisto di carte o valori bollati, di generi di monopolio di Stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
- spese postali;
- oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
- pagamenti in contrassegno tramite corriere per la fornitura di beni e servizi;
- iscrizione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale;
- oneri di pubblicità legale di concorsi, bandi, avvisi di gara, ecc., nonché pagamento contributi di gara all'ANAC;
- imposte e tasse varie, canoni diversi, spese contrattuali e diritti erariali;
- pagamenti di quote associative di iscrizione ad Enti, Associazioni, Consorzi, ecc.;
- spese per acquisto di piccole attrezzature, mobili, impianti, attrezzature e dotazioni tecnologiche;
- spese per la manutenzione degli immobili, impianti, mobili, attrezzature e dotazioni tecnologiche;
- spese per la manutenzione degli automezzi, nonché pagamento delle tasse di proprietà sugli stessi e spese per i pedaggi autostradali;
- spese per acquisto di carburanti e lubrificanti per le autovetture;
- spese di trasporto e/o sdoganamento merci;
- spese per acquisto di stampati, cancelleria, rilegature, materiali di consumo trasporti, facchinaggi;
- spese per piccole consumazioni e rinfreschi;

- acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche e spese per l'acquisto di libri e pubblicazioni varie;
- canoni e servizi relativi ad abbonamenti radiofonici, televisivi, telefonici, di rete e affini;
- spese per visure ipotecarie, catastali e camerali;
- titoli di viaggio per mezzi di trasporto (quali treni, aerei, bus, metro, taxi e similari) del personale/componenti degli organi statutari;
- altre spese minute necessarie a garantire, in caso di necessità e urgenza, il regolare funzionamento degli uffici;

b) Spese di rappresentanza, nel limite di 500,00 euro iva inclusa per ciascuna spesa, quali:

- acconti/saldi di spese di viaggio e indennità di missione;

4. La cassa economale può erogare anticipazioni di cassa per le spese indicate ai suddetti punti a) e b).
5. Le spese di cassa economale non possono essere effettuate a fronte della stipulazione di contratti d'appalto e sono pertanto sottratte alla disciplina della tracciabilità e dell'obbligo di richiedere il codice CIG (cfr. Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011; FAQ tracciabilità).